

COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
Provincia di Mantova -

COPIA

Deliberazione 51 del 19-12-2019 Codice Ente 10842
--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **19:00** presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale, a seguito degli inviti diramati dal Sindaco, esaurite le formalità di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria**, in seduta **Pubblica** di **Prima convocazione**, il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

LEONI NICOLA	P
SOANA MARIA PIA	P
TERZI MARCO	P
IZZI ANNIBALE	P
FABBRI GIAN LUCA	P
ZOCCOLI ROBERTO	P

PERBONI PAOLO	P
MORTINI FEDERICA	P
MONFARDINI REMIGIO	P
MORELLI MARCO	P
LEORATI ALEX	P

TOTALE PRESENTI 11 TOTALE ASSENTI 0

Assiste all'adunanza il Segretario verbalizzante Dott. COPPOLA PAOLO
Assume la Presidenza il Sig. LEONI NICOLA in qualità di Sindaco

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente oggetto posto all'ordine del giorno:

OGGETTO

**IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC. APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2020**

***Parere di regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1
Del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 (TUEL)***

Si esprime il parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

Gazoldo degli Ippoliti, **12-12-2019**

Il Responsabile di Servizio
f.to **Roverselli Claudia**

OGGETTO

**IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC. APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2020**

Entra il Consigliere Perboni: presenti dieci consiglieri oltre al Sindaco, undici votanti.

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, illustra brevemente il punto, proponendo la conferma per le aliquote IMU vigenti, che elenca al Consiglio rifacendosi agli atti e precisando come nella delibera venga puntualizzato che ci si riserva la facoltà di modifiche nel caso la legge di bilancio 2020 preveda variazioni alla disciplina normativa dell'IMU.

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale constatata l'assenza di richieste di intervento, pone in votazione il punto che viene approvato alla unanimità dei presenti: analogo esito per votazione su immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*”, e l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Municipale, della quale l'Imposta Municipale Propria costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore” ;

Visti sia il D.lgs n. 504/30.12.1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii. e sia l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 9 aprile 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo, che rinvia per la disciplina regolamentare della componente “IMU” a quanto approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.26 del 27.09.2012 “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria” ;

Considerato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ..."*;

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. a), della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ai sensi del quale *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ..."*;

Richiamata la Deliberazione C.C. n. 7 del 26.2.2018 con la quale sono state confermate per l'anno 2018, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU, nella misura di quelle deliberate per l'anno 2017;

Richiamata la Deliberazione C.C. n. 48 del 20.12.2018 con la quale sono state confermate per l'anno 2019, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU, nella misura di quelle deliberate per l'anno 2018;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di procedere nel merito;

Con voti unanimi favorevoli , astenuti nessuno , contrari nessuno espressi in modo paese per alzata di mano dai presenti e votanti,

DELIBERA

1. **Di confermare** per l'anno 2020, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU nelle seguenti misure:

aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 8,3 per mille

aliquota prevista per **l'abitazione principale (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (censite nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7** nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate): **4,00 per mille;**

aliquota per gli alloggi, e le loro pertinenze, regolarmente assegnati dall'ALER della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale; per gli alloggi e loro pertinenze regolarmente assegnati a canone sociale o moderato, in attuazione della normativa regionale ERP, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale. La medesima aliquota si applica anche agli alloggi ERP, e alle loro pertinenze, destinati alla locazione a canone temporaneo: **aliquota 4,00 per mille;**

aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo censite nelle categorie catastali da A1 a A9 - e per le loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate - concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo disponibile presso l'ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta. Restano valide per l'anno 2018 le dichiarazioni presentate negli anni precedenti ed inerenti la medesima fattispecie sempreché non siano intervenute variazioni successive : **aliquota 4,6 per mille**

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 10 della legge 208 del 28.12.2015 dal 01.01.2016 è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- 1) il contratto di comodato uso gratuito immobile tra genitori e figli, o viceversa, sia regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- 2) che il comodante, ossia il proprietario dell'immobile concesso in comodato, possieda un solo immobile in Italia e che risieda e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- 3) lo stesso beneficio, è riconosciuto anche quando il comodante oltre a possedere l'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, fatta eccezione delle abitazioni di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 cd. di lusso.

Per poter beneficiare della riduzione della base imponibile per l'immobile concesso in comodato il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti compilando e consegnando apposita dichiarazione su modello ministeriale, entro i termini previsti, allegando una copia del contratto di comodato regolarmente registrato

-aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo - censite nella categorie catastali da A/1 ad A/9 - **tenute a disposizione** del proprietario o titolare di altro diritto reale e per le loro pertinenze, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione o comodati da almeno due anni. (Non si applica alle pertinenze di abitazioni principali censite nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7

eccedenti la prima, per ciascuna delle categorie catastali suindicate): **aliquota 9,6 per mille;**

2. **Di stabilire** le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020 – confermando le stesse già approvate per il 2019 - cioè:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di riservarsi la facoltà di modificare il contenuto della presente deliberazione qualora la legge di bilancio 2020 disponga modifiche in materia ;

4. **Di disporre** la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ..."*;

5. **Di dichiarare**, stante l'urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 con voti unanimi favorevoli , astenuti nessuno , contrari nessuno, espressi in modo paese per alzata di mano dai presenti e votanti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to LEONI NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COPPOLA PAOLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs.18.08.2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il **30-01-2020**

Gazoldo degli Ippoliti, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COPPOLA PAOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità (art.126-T.U. n. 267/2000) e
che è diventato esecutivo ai sensi art. 134- 3° comma -T.U. N. 267/2000 il **10-02-2020**

Gazoldo degli Ippoliti, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
COPPOLA PAOLO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Gazoldo degli Ippoliti, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
COPPOLA PAOLO
